

COMUNE DI TERRE CONSELVANE

PROVINCIA DI PADOVA

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cartura n. del

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Conselve n. del

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Terrassa Padovana n. del

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I – IDENTITA' DEL COMUNE

- Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 – Territorio, stemma, gonfalone, patrono
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Programmazione e cooperazione
- Art. 5 – Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO II – L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

- Art. 6 – L'autonomia
- Art. 7 – Lo Statuto
- Art. 8 – I Regolamenti comunali

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

- Art. 9 – Organi di governo

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 – Ruolo e funzioni generali
- Art. 11 – Competenze e attribuzioni
- Art. 12 – Prima adunanza
- Art. 13 – Norme generali di funzionamento
- Art. 14 – Regolamento interno
- Art. 15 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 16 – Il Consigliere Comunale
- Art. 17 – Il Presidente del Consiglio
- Art. 18 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 19 – Gruppi consiliari
- Art. 20 – Commissioni consiliari
- Art. 21 – Commissioni di garanzia e/o controllo
- Art. 22 – Commissioni di indagine

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 23 – Composizione e nomine
- Art. 24 – Ruolo e competenze generali
- Art. 25 – Organizzazione
- Art. 26 – Funzionamento
- Art. 27 – Mozione di sfiducia

Art. 28 – Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

CAPO IV – IL SINDACO

Art. 29 – Ruolo e funzioni

Art. 30 – Rappresentanza e coordinamento

Art. 31 – Il Vicesindaco

Art. 32 – Dimissioni e cessazione del Sindaco

TITOLO III – FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – MUNICIPI

Art. 33 – Istituzione dei Municipi

Art. 34 – Organi del Municipio

Art. 35 – Funzioni

CAPO II - CONSULTE DI LOCALITA'

Art. 36 – Istituzione e compiti delle Consulte di Località

CAPO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37 – Principi fondamentali

Art. 38 – Volontariato e libere forme associative

Art. 39 – Consultazioni

Art. 40 – Istanze, petizioni e proposte

Art. 41 – Referendum consultivo

Art. 42 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

CAPO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43 – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 44 – Conclusione del procedimento

Art. 45 – Responsabilità del procedimento

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

Art. 46 – Principi

Art. 47 – Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 48 – Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 49 – Gestione delle risorse umane

Art. 50 – Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 51 – Valutazione della performance

CAPO II – PERSONALE DIRETTIVO

- Art. 52 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 53 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 54 – Collaborazioni esterne

CAPO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 55 – Segretario comunale
- Art. 56 – Funzioni del Segretario comunale
- Art. 57 – Vicesegretario comunale

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 58 – Principi
- Art. 59 – Organizzazione e gestione
- Art. 60 – Costituzione e partecipazione ad enti e società

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE

- Art. 61 – Convenzioni
- Art. 62 – Consorzi
- Art. 63 – Accordi di programma Conselvane
- Art. 64 – Fusione di Comuni

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 65 – Ordinamento
- Art. 66 – Risorse per la gestione corrente
- Art. 67 – Risorse per gli investimenti
- Art. 68 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 69 – Bilancio comunale
- Art. 70 – Rendiconto della gestione
- Art. 71 – Attività contrattuale
- Art. 72 – Revisore di contiguità
- Art. 73 – Tesoreria
- Art. 74 – Controlli interni

TITOLO VIII– NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 75 – Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 76 – Disposizioni transitorie

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1
DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Terre Conselvane è stato istituito con Legge Regionale del Veneto n. del .
2. Il Comune di Terre Conselvane, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'Ente Locale che cura e rappresenta gli interessi generali della sua comunità.
3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

ART. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE, PATRONO

1. Il territorio del Comune di Terre Conselvane confina con quello dei Comuni di Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Casalserugo, Due Carrare, Maserà di Padova, San Pietro Viminario, Tribano.
2. Il Comune di Terre Conselvane è costituito dalle Municipalità di:
Cartura con le Località di Cagnola e Gorgo;
Conselve con le Località di Beolo e Palù;
Terrassa Padovana con la Località di Arzercavalli.
3. Il capoluogo è ubicato a Conselve, Piazza XX Settembre n. 32
4. Agli abitanti delle Municipalità e Località è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con il Capoluogo, la partecipazione alle scelte del Comune.
5. La sede comunale è ubicata nel Capoluogo del Comune, in Piazza XX Settembre n. 32; saranno istituite, presso le altre Municipalità, sedi decentrate degli uffici comunali e, precisamente presso la Municipalità di Cartura Piazza A. De Gasperi n. 2/3 e presso la Municipalità di Terrassa Padovana Via Roma n. 54.
6. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Cartura erano stati concessi con D.P.R. 9 marzo 1962. Lo stemma del Comune di Cartura è di colore azzurro e giallo.
7. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Conselve erano stati concessi con D.P.R. 28 ottobre 1953 . Lo stemma del Comune di Conselve è trinciato di bianco e di rosso
8. Lo stemma del Comune di Terrassa Padovana è stato concesso con D.P.R. 12 ottobre 1985. Lo stemma del Comune di Terrassa Padovana è partito di bianco e di azzurro.

9. Fino alla concessione dello stemma e del gonfalone al Comune di Terre Conselvane, nelle cerimonie sono esposti tutti i gonfaloni di cui ai commi 6, 7 e 8, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcuno stemma. Il nuovo stemma dovrà richiamare le peculiarità territoriali.
10. Ogni comunità locale e ogni Municipalità continuerà a festeggiare il proprio Santo Patrono, valorizzando le tradizioni locali e la partecipazione delle comunità civili e religiose. Per finalità amministrative viene indicato il 13 giugno (Sant'Antonio di Padova) quale giorno festivo del Comune di Terre Conselvane, in sintonia con il territorio padovano.

ART. 3 FINALITA'

1. Il Comune di Terre Conselvane promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune di Terre Conselvane concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico-culturale come l'ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future. Persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette.
4. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
 - b) valorizzazione, promozione e salvaguardia delle attività produttive, con particolare valenza per le tipicità locali;
 - c) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, delle persone con disabilità e dei più deboli;
 - d) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - e) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le Associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;
 - f) promozione della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - g) valorizzazione e salvaguardia del territorio, con attenzione al consumo del suolo ed al recupero del patrimonio esistente.
5. Il Comune assicura condizioni di parità di genere, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

ART. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicizzazione e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune promuove forme di integrazione ed aggregazione con i Comuni limitrofi con Terre Conselvane, nonché di collaborazione e cooperazione con la Provincia di Padova, con la Regione Veneto e con gli altri Comuni ed enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

ART. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

ART. 6
L'AUTONOMIA

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 7
LO STATUTO

1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

ART. 8
I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.
2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
INDIVIDUAZIONE

ART. 9
ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di legalità, imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10
RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e di improrogabili. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non possono essere delegate.

ART. 11
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 12
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.
2. La convocazione del Consiglio Comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La seduta è convocata e presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

ART. 13
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione del Consiglio Comunale è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente del Consiglio stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

ART. 14
REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, attraverso l'adozione di apposito regolamento, il proprio funzionamento, disciplinando tra l'altro e nel rispetto della legge:

- a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;
- b) le modalità del funzionamento e le competenze dei gruppi consiliari e dei Capigruppo, nonché della conferenza dei capigruppo;
- c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
- d) le procedure di convocazione delle sessioni ed il termine di consegna degli avvisi;
- e) la pubblicità delle sedute e delle votazioni;
- f) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori;
- g) le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
- h) i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;
- i) le modalità per la giustificazione delle assenze dei Consiglieri;
- l) i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta;
- m) le modalità per la presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza da parte dei Consiglieri;
- n) il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento delle Commissioni Consiliari.

ART. 15

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata la relazione di fine mandato.

ART. 16

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste

dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta “anziano” secondo il criterio sopra precisato.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Comunale, previa diffida, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

ART. 17 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, garantisce le sue prerogative e i diritti di informazione e di iniziativa dei singoli Consiglieri. Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.
3. La modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza, le sue funzioni e le modalità di esercizio delle stesse, sono stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alla votazione di revoca si può pervenire anche a seguito di mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
5. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente e per esso valgono, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In caso di assenza di entrambi assume la Presidenza il Consigliere anziano.

ART. 18 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali. Nell'esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d'ufficio.
4. Il Consigliere può svolgere incarichi in particolari materie su diretta attribuzione del Sindaco.
5. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.

ART. 19
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi Consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.
4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.
5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART.20
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, Commissioni permanenti o speciali.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di Associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle Commissioni.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 21
COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più Commissioni Consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle Commissioni Consiliari di cui all'articolo precedente.
2. I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

ART. 22
COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Alle Commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23
COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di Assessori in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri, computando il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore (art. 2, c. 185 legge 23.12.2009, n. 191). Per il rispetto della parità di genere deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi secondo le norme vigenti.
2. Possono essere nominati Assessori coloro che possiedono i requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore Comunale, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 24
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 25
ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori Comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

ART. 26
FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri Comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di Associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l'istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio Comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 27
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 28

REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di un Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 29 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'Ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Ad esso compete:
 - a) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio;
 - b) autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrociniate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la comunità; sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - c) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
 - d) attribuire gli incarichi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - e) adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- f) decidere in ordine all'opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentita la Giunta e il Responsabile del servizio di riferimento;
- g) sovrintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

- 3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 30 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

- 1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
- 2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
- 3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- 4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 31 IL VICESINDACO

- 1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.
- 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 32 DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
- 2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
- 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III
FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
MUNICIPI

ART. 33
ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e le Associazioni Comunali nonché al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d'origine, sono istituiti i Municipi di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.267/2000.
2. Il Municipio è luogo di confronto delle rappresentanze delle comunità locali dove ogni persona o Associazione può portare il proprio contributo alla vita democratica del proprio paese e dove il Comune di Terre Conselvene, secondo principi di sussidiarietà, erogherà i servizi ai propri cittadini.
3. Il Comune di Terre Conselvene, nelle assegnazioni delle risorse comunali, adotterà criteri di equità tra tutte le Municipalità, anche a valere su più annualità finanziarie, al fine di promuovere e valorizzare l'intero ambito Comunale.
4. I Municipi di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana hanno sede presso la ex sede comunale ed esercitano le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
5. Il Municipio di Cartura ha sede in Cartura Piazza A. De Gasperi 2/3 presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Cartura ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
6. Il Municipio di Conselve ha sede in Conselve Piazza XX Settembre n. 32 presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Conselve ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
7. Il Municipio di Terrassa Padovana ha sede in Terrassa Padovana Via Roma n. 54 presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Terrassa Padovana ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.
8. Il Municipio è privo di personalità giuridica e non costituisce un nuovo Ente locale, ma si tratta di un organismo di partecipazione e di decentramento dei servizi, ove strutture, mezzi, personale e finanziamenti sono a carico del Comune di Terre Conselvene.

ART. 34
ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Il Municipio è composto da un Pro Sindaco, nominato dal Sindaco, entro 90 gg dalla sua proclamazione, tra i componenti del Consiglio Comunale o la Giunta di Terre Conselvene, con funzione di Presidente e di raccordo tra il Municipio e l'Amministrazione Comunale.

2. Il Pro Sindaco della Municipalità deve essere residente nella rispettiva comunità della quale è incaricato di rappresentare.
3. Il Consiglio Municipale è composto dal Pro Sindaco del Municipio, che rappresenta il Municipio, e da un numero di Consiglieri Municipalì, uguale o maggiore a 3 (tre), secondo i criteri stabiliti in apposito Regolamento, di cui almeno 1 (uno) espressione del totale delle minoranze. Gli organi del Municipio vengono nominati dal Consiglio, obbligatoriamente tra coloro che risiedono sul territorio del Municipio, scegliendoli all'interno di una lista di cittadini che si sono resi disponibili al mandato.
4. Il Pro Sindaco del Municipio, entro dieci giorni dall'entrata in carica, presta giuramento nelle mani del Sindaco, presente il Consiglio Comunale, secondo la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, lo Statuto ed i Regolamenti del Comune, di esercitare con probità ed onore il mandato e di adempiere alle funzioni e attribuzioni conferitemi nell'esclusivo interesse e per il bene della popolazione e del territorio del Municipio di (Cartura, Conselve e Terrassa Padovana) e del Comune di Terre Conselvene”*.
5. La durata in carica degli organi del Municipio è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune.
6. Le cariche di Pro Sindaco del Municipio e di Consigliere Municipale sono a titolo onorifico, senza compenso o indennità.
7. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal Pro Sindaco del Municipio, che ne dirige i lavori e le attività, svolgendo il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune.
8. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri Municipalì.
9. Sono altresì applicate al Pro Sindaco del Municipio ed ai Consiglieri Municipalì, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei Consiglieri Comunali.
10. La disciplina delle modalità elettive, della composizione e del funzionamento degli organi del Municipio è demandata ad apposito regolamento.

ART. 35 FUNZIONI

1. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni consultive circa le scelte di politica amministrativa del Comune, limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo esponentiale degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le esigenze, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità.
2. Il Comune è tenuto a consultare i Municipi in merito ai documenti programmatici più rilevanti riguardanti il Municipio stesso, prima della loro approvazione, nelle seguenti materie:

- a) Modifiche statutarie;
 - b) Programmazione urbanistica generale;
 - c) Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - d) Scelte strategiche in materia di decentramento e organizzazione dei servizi comunali nei Municipi e riorganizzazione dei servizi scolastici;
3. Il parere espresso dai Municipi non è vincolante, ma deve essere motivata l'eventuale decisione contraria da parte del Comune di Terre Conselvane.
 4. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio. A tal fine, i Municipi costituiscono sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali, come pure strutture a servizio di attività del Comune.
 5. Il regolamento sui Municipi, di cui al comma 10 dell'articolo precedente, disciplina l'organizzazione dei Municipi e le modalità di esercizio delle funzioni, nonché eventuali altre forme di partecipazione e consultazione anche su oggetti non strettamente correlati al Municipio.

CAPO II

CONSULTE DI LOCALITA'

ART. 36

ISTITUZIONE E COMPITI DELLE CONSULTE DI LOCALITA'

1. Nell'ambito del territorio municipale possono essere istituite le Consulte di località, comprendenti il territorio delle località, anche accorpate, indicate all'art. 2, comma 3, del presente Statuto.
2. La Consulta di località è un organismo consultivo degli organi municipali, il quale recepisce le esigenze della località, tratta i problemi della stessa in rapporto alle esigenze unitarie del Municipio e del Comune, esprime pareri in ordine alle questioni rilevanti per la vita comunitaria. Può altresì svolgere servizi di interesse frazionale.
3. L'elezione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Consulte di località sono disciplinate da apposito regolamento, che ne individua anche la delimitazione territoriale.
4. Le cariche all'interno delle Consulte di località sono a titolo onorifico, senza compenso o indennità.

CAPO III

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 37

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità,

secondo i principi di democrazia, giustizia e trasparenza.

2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere Associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.

ART. 38 **VOLONTARIATO E LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. Le libere forme associative comprendono le Associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le Associazioni del volontariato; le Associazioni che operano con le persone con disabilità; le Associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le Associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le Associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o Comitato aventi natura volontaristica. Particolare rilevanza, nello specifico, viene riconosciuta alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, e dalle Associazioni con finalità di protezione civile.
2. La Giunta Comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune, gli organi dei Municipi, le Consulte frazionali e le Associazioni dei cittadini.
3. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni a titolo di contributo in natura o indiretto strutture, beni o servizi in modo gratuito.
5. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura da parte dell'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
6. Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

ART. 39 **CONSULTAZIONI**

1. L'Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle Associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale, municipale o frazionale, periodiche conferenze con le Associazioni, indagini, distribuzione di questionari e quant'altro simile o opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.

ART. 40
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici e, se l'argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
4. Le risposte dovranno essere sempre motivate e, nel caso di questioni riguardanti procedimenti amministrativi, indicare gli uffici preposti.
5. La Giunta, di sua iniziativa o su motivata richiesta degli interessati, potrà sottoporre le predette istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio Comunale.

ART. 41
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno il 20 per cento dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) personale e organizzazione degli uffici e servizi;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti;
 - f) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.
5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione e lo

svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
9. Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

ART. 42

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio *on line*.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l'essenza e le modalità dell'informazione e dei responsabili preposti alla stessa e all'intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l'esame e la valutazione di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni dell'Ente.
2. In ogni caso, l'accoglimento e la reiezione delle richieste devono essere adeguatamente motivati.

ART. 44

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
2. Per ciascun tipo di procedimento, l'Amministrazione determina il termine entro cui esso deve

concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza dell'ufficio preposto.

ART. 45
RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati.
2. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l'ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente preposto a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento. Viene, inoltre, individuato il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Capo I UFFICI

ART. 46 PRINCIPI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo, mentre ai responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a. accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b. razionalizzare il costo del lavoro pubblico
 - c. assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

ART. 47 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. In ogni Municipalità dovrà essere garantita l'erogazione dei servizi di front office–sportello/i per i cittadini, attraverso la riorganizzazione dei servizi stessi.

ART. 48 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra

uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi di governo.

ART. 49

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
 - garantisce parità di genere per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
 - cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
 - valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
 - promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
 - tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 50

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 51

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell'Ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dalla valorizzazione delle professionalità del personale.
2. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

ART. 52

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse

umane, strumentali e di controllo. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi tutte le funzioni e gli atti attribuiti agli stessi dalla normativa dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti o in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

ART. 53

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e i modi prevista dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

ART. 54

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 55

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 56

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico

amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
- esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili degli uffici e dei servizi;
- provvede all'attestazione delle avvenute pubblicazioni all'albo e dell'esecutività delle deliberazioni;
- è responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;
- può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 57 VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario Comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell'Ente, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 58
PRINCIPI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 59
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.
2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

ART. 60
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETA'

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del relativo Comune.
3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

ART. 61 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 62 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi di servizi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
4. Non è possibile partecipare a Consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

ART. 63 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 64 FUSIONE DI COMUNI

1. Il Comune di Terre Conselvane persegue la fusione con i Comuni contermini che si rendessero disponibili, al fine di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività in un territorio omogeneo per aspetti geografici, sociali, culturali ed economici.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 65
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 66
RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, s'ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l'accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

ART. 67
RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 68
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Tutti i beni demaniali e patrimoniali dell'Ente sono inventariati. L'inventario viene aggiornato annualmente sulla base delle variazioni intervenute.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto;
3. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, devono essere impiegate per l'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 69 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili generali previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 70 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 71 ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 72
REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale nomina l'organo di revisione dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza.
2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e ne attesta la corrispondenza.
3. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6. All'organo di Revisione dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

ART. 73
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
2. La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 2 giorni;
3. Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
4. Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
5. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 74
CONTROLLI INTERNI

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da apposito regolamento.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 75
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è approvato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dai Consigli Comunali di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana nel medesimo testo ed entrerà in vigore con l'istituzione del Comune di Terre Conselvane.

ART. 76
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Al Comune di Terre Conselvane, risultante dalla fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana, si applicano i commi dal 116 al 134 della Legge 7 aprile 2014 n.56.
2. In particolare, salva diversa disposizione della legge regionale:
 - a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune;
 - b) alla data d'istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica;
 - c) fino alla data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale del nuovo Comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
3. I regolamenti dell'Unione del Conselvano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Terre Conselvane, fino a diverse discipline adottate dal Comune.
4. L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni interessati alla fusione dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.